2. Il presente regolamento si applica soltanto se l'esportatore interessato comprova alle autorità competenti che non è stato in grado di effettuare le operazioni di esportazione a causa delle misure adottate conformemente alla normativa comunitaria o delle misure sanitarie adottate dalle autorità dei paesi terzi di destinazione a seguito dei casi di afta epizootica nella Comunità.

Il giudizio delle autorità competenti si basa in particolare sui documenti commerciali di cui all'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 4045/89.

Articolo 2

1. Su richiesta del titolare, i titoli di esportazione rilasciati in applicazione del regolamento (CE) n. 1370/95 e domandati entro il 30 marzo 2001, esclusi quelli la cui validità è scaduta prima del 20 febbraio 2001, sono annullati e la cauzione attinente è svincolata.

2. Su richiesta dell'esportatore e in relazione ai prodotti per i quali entro il 30 marzo 2001:

— le formalità doganali di esportazione sono state espletate, o che sono stati assoggettati ad uno dei regimi di controllo doganale di cui agli articoli 4 e 5 del regolamento (CEE) n. 565/80, il termine di 60 giorni per lasciare il territorio doganale della Comunità di cui all'articolo 32, paragrafo 1, lettera b), punto i), del regolamento (CE) n. 1291/2000 e all'articolo 7, paragrafo 1, e all'articolo 34, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 800/1999 è portato a 150 giorni,

— le formalità doganali di esportazione sono state espletate, ma che non avevano ancora lasciato il territorio doganale della Comunità o che erano stati assoggettati ad uno dei regimi di controllo doganale di cui agli articoli 4 e 5 del regolamento (CEE) n. 565/80, l'esportatore rimborsa la restituzione eventualmente anticipata e le varie cauzioni inerenti a tali operazioni sono svincolate,

— le formalità doganali sono state espletate e che avevano lasciato il territorio doganale della Comunità, possono esservi reintrodotti e immessi in libera pratica nella Comunità. In tal caso l'esportatore rimborsa ogni restituzione pagata in anticipo e le varie cauzioni connesse a tali operazioni vengono svincolate,

— le formalità doganali sono state espletate e che avevano lasciato il territorio doganale della Comunità, possono esservi reintrodotti per essere sottoposti ad un regime sospensivo, in zona franca o in deposito franco o in un deposito doganale per non più di 120 giorni, prima di raggiungere la loro destinazione finale, senza rimettere in causa il pagamento della restituzione per la destinazione finale effettiva o la cauzione relativa al titolo.

Articolo 3

1. L'articolo 18, paragrafo 3, lettera a), la riduzione del 20 % di cui all'articolo 18, paragrafo 3, lettera b), secondo trattino, e le maggiorazioni del 10 % e del 15 % di cui rispettivamente all'articolo 25, paragrafo 1, e all'articolo 35, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (CE) n. 800/1999 non si applicano alle esportazioni effettuate sulla scorta di titoli richiesti entro il 30 marzo 2001.

2. Qualora il diritto alla restituzione venga perso, la sanzione di cui all'articolo 51, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 800/1999 non è applicabile.

Articolo 4

Per ciascuna delle situazioni previste all'articolo 2, gli Stati membri comunicano il giovedì le quantità di prodotti interessati per la settimana precedente, indicando la data di rilascio dei titoli e la categoria interessata.

Articolo 5

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 maggio 2001.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione